

## FAQ SQNPI REGIONE UMBRIA 2022

AGGIORNAMENTO 09-05-2022

CAA - ODC	<p><b>Quesito 1/2022:</b>          Come deve essere interpretata, a livello di controlli SQNPI, la norma rotazionale triennale che interessa i nuovi impegni 2021 e 2022 della misura 10.1.1 del PSR dell'Umbria 2014 – 2022 che prevede: <b><i>“Per i nuovi impegni agroambientali ai sensi del Reg. 1305/2013 da assumere nelle annualità 2021 e 2022, la cui durata è di tre anni, si applica una rotazione triennale che deve comprendere tre colture principali. Non è pertanto consentito il ristoppio.”</i></b></p>	<p>L'impegno della rotazione triennale riguarda in questo caso solo le domande di adesione SQNPI legate a domande iniziali PSR 2021 (con inizio impegni al 31 dicembre 2021 e termine 30 dicembre 2023). Essendo una regola specifica del PSR dell'Umbria va inquadrata tra le prescrizioni obbligatorie aggiuntive ai fini del rilascio delle attestazioni ACA (vedi Allegato V dei DPI Umbria – parte generale della sezione tecniche agronomiche). La norma non riguarda le colture foraggiere poliennali. Si precisa inoltre che:</p> <p>1) il divieto di ristoppio deve essere in questo caso sempre rispettato anche nel caso in cui la scheda della specifica coltura lo consenta.          2) la “rotazione su tre colture principali” non comporta obbligatoriamente la necessità di avvicendare nel corso dei tre anni colture appartenenti a famiglie botaniche diverse in quanto l'avvicendamento è legato in questo caso al tempo di permanenza della coltura in campo, tale che la qualifichi come coltura principale</p> <p>Es di rotazione triennale consentita          (mais – frumento – mais)</p>
	<p><i>Sono applicabili le stesse deroghe previste per gli impegni quinquennali indicate al paragrafo 7 dell'Allegato A Sezione Tecniche agronomiche?</i></p>	<p>NO, vale soltanto quanto sopra riportato.</p>
SU-SA	<p><b>2/2022</b>          Si chiede un chiarimento sul disciplinare di difesa del Frumento in particolare sulla avversità Septoria ( Septoria tritici ) . Ho questo dubbio : nel disciplinare regionale non è riportato un criterio di intervento ( Sono consentiti al massimo 2 Interventi fungicidi indipendentemente dall'avversità ) e per quanto riguarda sostanza attiva Fenpropidin non sono riportati il numero massimo di interventi; nei disciplinari di</p>	<p><b>Risponde il Dott. Natalini del Servizio Fitosanitario regionale.</b>          Relativamente a quanto richiesto la limitazione è di 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità in quanto in finestra 2019 2020 era inserito fenpropidin in associazione con tebuconazolo e prochloraz ( s a candidate alla sostituzione).</p>

	<p>difesa nazionali invece sono riportati sia il vicolo di criteri di intervento sia il numero di interventi con la sostanza attiva Fenpropidin ( 1).Con la presente, Vi chiedo gentilmente conferma di quanto riportato nel DPI regionale.</p>	
SU-SA	<p><b>3/2022</b> Si chiede la corretta interpretazione, come da vostra mail del 05/05/2021, della prescrizione presente in alcune schede colturali in merito all'intervallo minimo di rientro: "è vietato il ritorno del...nel medesimo appezzamento prima che sia trascorso un intervallo minimo di due anni". L'interpretazione corretta è che, in un determinato appezzamento, tra raccolta e successiva semina della stessa specie devono passare almeno due anni. Quindi per esempio: il girasole sugli stessi terreni nelle campagne 2019 e 2022 è conforme dal punto dell'avvicendamento; il girasole sugli stessi terreni nelle campagne 2020 e 2022 risulta invece non conforme.</p>	<p>SI, l'interpretazione è corretta.</p>
SU - SA	<p><b>4/2022</b> Nel caso di presenza di colture <b>ortive</b>, in base a quali parametri si stabilisce se un'azienda è ad indirizzo specializzato? <b><i>N.B. Il riferimento è ad una delle casistiche che consentono una rotazione basata su due colture nei cinque anni in luogo delle ordinarie 3 colture, specificatamente il punto d a pag. 8 della parte generale sezione tecniche agronomiche:" presenza di indirizzi colturali specializzati (sono da ritenersi indirizzi colturali specializzati tutti quelli che comprendono tabacco, barbabietola da zucchero e colture ortive delle quali sono previste le relative schede di coltura)"</i></b></p>	<p>Non esiste una definizione univoca nelle Linee guida nazionali di produzione integrata. In attesa di un chiarimento nazionale si ribadisce che ai fini rotazionali, la deroga delle due colture nei cinque anni di cui al punto d) rimane limitata alle aziende agricole con un orientamento colturale specializzato per il tabacco, colture ortofrutticole e barbabietola da zucchero.</p> <p>Si ricorda che l'indirizzo specializzato dell'azienda può essere desunto dal fascicolo aziendale AGEA che riporta specificatamente l'orientamento Tecnico - Economico – OTE, ai sensi del Reg. CE 1242/2008 – Allegato II (es. 163. Aziende specializzate in orti in pieno campo; 164. Aziende specializzate nella coltura di tabacco). Tale indicazione è soltanto a titolo esemplificativo in quanto è facoltà dell'ODC individuare il criterio che ritiene più opportuno.</p>

CAA	<p><b>5/2022</b></p> <p>Autoproduzione e reimpiego della semente  Alcune aziende non sono riuscite a trovare semente certificata di cece. Le aziende citate hanno la propria semente dell'anno scorso in magazzino e potrebbero quindi effettuare il reimpiego ma per farlo, essendo in produzione integrata, avrebbero bisogno di una deroga eccezionale. Si può pensare, vista la situazione, di poterla richiedere?</p>	<p>Il problema è stato affrontato dal gruppo GTA – SQNPI nel corso della riunione del 7 aprile 2022. Fermo restando quanto indicato al capitolo 5 – “scelta varietale e materiale di moltiplicazione” dei DPI regionali, laddove l’azienda abbia difficoltà nel reperimento di semente certificata, si riporta un estratto di quanto verbalizzato nel corso della suddetta riunione.</p> <p><i>Il reimpiego del seme può essere effettuato solo in ambito aziendale nei seguenti casi:</i></p> <p>1) <i>Per le varietà tutelate da privativa comunitaria il reimpiego delle sementi può essere effettuato solo per le 33 specie indicate nell’art. 14 comma 2 del Reg. 2100/94. In ogni caso non può essere effettuato per ibridi e varietà sintetiche. Il reimpiego per le varietà tutelate da privativa comunitaria è sottoposto alle seguenti disposizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per le aziende con produzione superiore alle 92 ton/anno (circa 30 ettari), l’autoproduzione comporta il pagamento di royalties ai costitutori;</i></li> <li>• <i>per le aziende con produzione inferiore alle 92 ton/anno (circa 30 ettari), l’autoproduzione non comporta il pagamento di royalties ai costitutori.</i></li> </ul> <p>2) <i>Per le varietà tutelate da privativa nazionale (per l’elenco consultare il sito dell’Ufficio Italiano Brevetti) il reimpiego delle sementi può essere effettuato solo previo pagamento di un’equa remunerazione al costitutore.</i></p> <p>3) <i>Per le varietà che non sono coperte da privativa è possibile effettuare il reimpiego della semente e commercializzare il prodotto finale purché questo non venga commercializzato come semente certificata. Sul sito del CPVO (Community Plant Variety Office) è possibile consultare la lista di tutte le private di varietà vegetali presenti nell’Unione Europea. In merito all’attiva di reimpiego, la stessa deve limitarsi all’interno dell’azienda (ovvero ai fini delle necessità dell’azienda stessa). Per valutare se è possibile reimpiegare o meno le sementi è necessario dapprima valutare quale è la</i></p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>specie di interesse e capire se la stessa presenta una privativa comunitaria o meno, ovvero se la specie è regolamentata. Il principio, a prescindere, è che la semente dovrebbe essere sicura (verifica tecnologica di germinabilità; esenzione da problemi fitosanitari e dalla presenza di infestanti etc).</i></p> <p><b>Ciò premesso, il CECE rientra nella deroga alla privativa comunitaria di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 2100/94.</b></p> <p><b>Pertanto gli ODC in sede di controllo aziendale dovranno, verificare, in assenza di documentazione attestante l'uso di semente certificata, se sussistano le condizioni di "privilegio dell'agricoltore" per il reimpiego del CECE, sopra riportate.</b></p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------